DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA

Art. 2

Albo delle imprese che esercitano l'attività di cessione dei crediti

E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attivita' di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attivita', anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalita' della vigilanza, nonche' le relative sanzioni amministrative. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge e' tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

Versione in vigore dal 12 marzo 1991, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della cessione dei crediti di impresa
Estremi	Legge 21 febbraio 1991, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-cessione-dei-crediti-di-impresa/art-2-albo-delle-imprese-che-esercitano-l-attivita-di-cessione-dei-crediti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it